

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

**Doc. IV**  
**n. 67-A**

**Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari**

(RELATORE GIORGI)

SULLA

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE**

CONTRO IL SENATORE

**CESARE GOLFARI**

**per il reato di cui agli articoli 110, 629, secondo comma, in relazione all'articolo 628, terzo comma,  
numero 1, e 61, numero 7, del codice penale  
(estorsione)**

**Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia**

(MARTELLI)

**il 17 dicembre 1992**

---

**Comunicata alla Presidenza il 13 marzo 1993**

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'11 novembre 1992, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Golfari per il reato di cui agli articoli 110, 629, secondo comma, in relazione all'articolo 628, terzo comma, numero 1, e 61, numero 7, del codice penale (estorsione).

In data 17 dicembre 1992 il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 5 gennaio 1993 e deferita alla Giunta il 21 gennaio 1993.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 17, 25 febbraio e 3 marzo 1993.

Il senatore Golfari - che aveva già fornito una memoria scritta - è stato ascoltato dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, nella seduta del 17 febbraio 1993.

Al senatore Golfari si addebita il reato di estorsione aggravata, così come previsto e punito dagli articoli 110, 629, secondo comma, in relazione all'articolo 628, terzo comma, n. 1, e 61, n. 7, del codice penale; reato per il quale è comminata la pena della reclusione da anni 4 e mesi sei a 20 anni, oltre alla multa da lire 300.000 a lire 1.500.000.

Oggetto specifico della tutela penale nel reato di estorsione è l'inviolabilità del privato patrimonio, associata all'interesse concernente la libertà economica individuale contro fatti di coercizione, attuati mediante violenza o minaccia, idonei a costringere altri a fare od omettere qualche cosa per procurare ingiusto profitto a sé o ad altri.

L'elemento materiale del reato consiste pertanto nella violenza o nella minaccia.

È pacifico, per costante insegnamento giurisprudenziale, che la minaccia può estrinsecarsi in forme diverse anche non esplicite, e però deve essere dotata di

specificità, oggettiva idoneità intimidatrice tale da indurre una coazione psicologica paralizzante della libertà del soggetto passivo, il quale viene ridotto nella condizione di dover subire la volontà altrui al fine di evitare un più grave pregiudizio.

Della narrativa sul fatto, che il Magistrato della pubblica accusa ha premesso alla sua domanda di autorizzazione a procedere, è opportuno richiamare alcuni punti di sicura rilevanza ai fini della doverosa, ancorché succinta, indagine sulla fondatezza dell'addebito nei limiti in cui rileva per quanto concerne l'accertamento dell'eventuale *fumus persecutionis*:

1) il soggetto passivo del reato così come indicato nel capo di imputazione non è una persona fisica titolare di una piccola impresa, bensì una società, la Brown Boveri, controllante la società elvetica Encor, dal cui conto intrattenuto presso una Banca di Lugano l'ingegnere Achille Colombo avrebbe prelevato la somma di lire 300.000.000, poi da lui versata a Rezzonico Augusto, per destinarla al partito politico della DC, su indicazione e richiesta che sarebbe stata a lui fatta dal senatore Golfari nel marzo 1989. L'ingegnere Colombo, che personalmente sarebbe stato oggetto di minaccia da parte dell'imputato, era soltanto un dipendente, con funzioni di «area manager» della Brown Boveri, controllante la SAE spa, a sua volta controllante la CML srl proprietaria di due aree industriali dismesse poste nel Comune di Lecco e destinate a recupero urbanistico-edilizio in forza di variante al PRG adottata definitivamente dal comune di Lecco con deliberazione consiliare 24 gennaio 1989.

Per completezza di esame è opportuno precisare che Brown Boveri è una multinazionale di grandissime dimensioni, con società finanziarie e industriali controllate in tutto il mondo, e che opera in Italia con oltre 50 società, 12.500 dipendenti, un fatturato di 2.572 miliardi e un utile netto di 91 miliardi nel 1991, che si colloca al

tredicesimo posto della classifica sulle maggiori imprese italiane compilata da Mediobanca in base al fatturato consolidato (fonte: Mediobanca e Il Mondo Economico, dicembre 1992);

2) il pagamento della somma di 300 milioni sarebbe stata effettuata dal Colombo, previo prelievo della somma in contanti dal conto corrente aperto presso una banca di Lugano, sul quale il Colombo aveva libera disponibilità di prelievo con propria firma, intestato ad una società del gruppo Encor Energy che per quanto lui afferma «era una società che adoperavamo per operazioni finanziarie in giro per il mondo e per spese di rappresentanza», tra le quali, è lecito ritenere, la società ricomprendeva quelle aventi natura analoga al versamento di cui si tratta nel processo.

Aggiungeva il Colombo che per una tale operazione di prelievo-pagamento egli non ebbe necessità di autorizzazioni e neppure dovette informare i superiori organi societari;

3) è pacifico per il PM che manca qualunque elemento per ritenere che il senatore Golfari abbia influito in un senso o nell'altro, cioè per accelerare o per rallentare l'iter della variante al PRG del Comune di Lecco; e che Golfari non ebbe ad abusare della sua qualità di senatore, nè vi è prova che abbia concorso nell'abuso di altro pubblico ufficiale;

4) nel suo interrogatorio l'ingegnere Colombo ha escluso di aver ricevuto richieste di denaro da parte del senatore Golfari o da parte di altri prima ed al fine di ottenere l'approvazione della variante al PRG relativa alle aree delle società SAE/CML o con la minaccia di non far approvare la variante medesima in difetto di pagamento di somme di denaro.

Ha precisato invece di aver avuto un incontro in Milano nello studio del senatore Golfari nel marzo 1989 circa due mesi dopo la definitiva approvazione della variante del PRG, ma non è sicuro - circostanza questa ben strana se si pensa che in quell'incontro l'ingegnere Colombo sarebbe stato ricattato - se fu lui a chiedere

l'appuntamento oppure ne fu richiesto dal senatore Golfari. Nel corso del colloquio, durato pochi minuti, il senatore Golfari gli avrebbe detto «molto semplicemente che per la SAE era stato raggiunto un obiettivo importante e di grande valore e questo giustificava il versamento di una somma di denaro», somma di entità neppure precisata dall'interlocutore e che al Colombo sarebbe stata precisata, ma successivamente, nella misura di lire 300.000.000 da Rezzonico Augusto, al quale il senatore Golfari lo avrebbe indirizzato.

L'ingegnere Colombo ha precisato che dopo l'adozione della variante al PRG da parte del Comune di Lecco, gli atti amministrativi susseguenti da adottare dalla Regione sarebbero stati automatici, in quanto dovuti in forza di un accordo formale firmato in data 3 aprile 1977 dalla Regione medesima, dal Comune, dalla società privata, con il concorso delle organizzazioni sindacali, nel quale le parti concordarono iniziative per il mantenimento dell'attività industriale in capo a imprese cessionarie, la difesa dei livelli occupazionali, la trasformazione urbanistico-edilizia delle aree e degli immobili relativi alle attività industriali dismesse, mediante variante al PRG del Comune di Lecco.

A specifica domanda del PM se nella richiesta di contributo per la DC da parte del senatore Golfari ebbe a percepire o meno che di fronte ad un diniego avrebbero potuto essere creati ulteriori problemi, l'ingegnere Colombo in modo chiaro ed inequivocabile precisava: «ripeto che per me tutti i problemi dovevano considerarsi chiusi».

Tutto quanto il PM ha potuto desumere dal Colombo, dopo un insistente interrogatorio, e dopo risposte monosillabiche a proposizioni formulate in forma interrogativa, è quanto contenuto nella risposta alla domanda: «È in grado di ricostruire la ragione per cui ha detto sì? (al pagamento)». Questa la risposta: «È una ragione psicologica. Ho pensato, perchè Golfari non l'ha detto esplicitamente, che qualcosa di non ben definito, ma comunque problematico, potesse succedere». Tutto qui.

Nella sua memoria - presentata alla Giunta ai sensi dell'articolo 135, comma 5, Reg. Sen. - il senatore Golfari afferma di non aver mai richiesto il contributo per la DC all'ingegnere Colombo, nè tantomeno di averlo mai minacciato in alcun modo ed aggiunge che tanto era poco credibile che l'ingegnere Colombo potesse essere stato vittima di una estorsione da parte sua, se è vero che, come risulta documentalmente provato (doc. 6), l'ingegnere Colombo con una calda e riguardosa lettera lo invitava proprio nel marzo 1989 ad una manifestazione presso la fabbrica SAE che si sarebbe tenuta il giorno 8 aprile 1989. Aggiunge il senatore Golfari a tal proposito che l'ingegnere Colombo già godeva di relazioni ed appoggi di livello politico-istituzionale molto elevato (doc. 13).

Il PM richiedente si è posto il problema della identificazione del reato nei fatti di cui ha acquisito notizia e materiale probatorio; l'ha però risolto in modo inaccettabile contestando al senatore Golfari il più grave in assoluto dei reati che teoricamente avrebbe potuto ravvisare nel caso di specie: quello di estorsione, per poi precisare - ed in ciò in qualche modo confermando l'eccesso interpretativo - che nel corso del giudizio avrebbe potuto poi procedere a diversa qualificazione dei fatti, il che vale a dire ad una derubricazione a reato di minore gravità.

Nella Giunta è stato espresso il convincimento che anche il fatto così come effettivamente allo stato risulta accertato, per cui si è domandato di procedere a carico del senatore Golfari, come già si procede a carico di altri per ben altre e minori imputazioni, in riferimento alla medesima vicenda, debba essere portato davanti al giudice penale e però con una formulazione dell'addebito non palesemente esorbitante quanto incredibile, come quella posta a suo carico nella domanda in esame.

È infatti incredibile la sussistenza di un reato di estorsione poichè:

a) la parte offesa (Brown Boveri) non ha mai denunciato di aver subito una estorsione. Non ha mai denunciato, nè dichiarato di aver subito una minaccia, nè

di aver effettuato un pagamento estorto. Anzi addirittura risulta che essa parte offesa non è stata neppure mai posta a conoscenza della minaccia subita, nè l'ha mai presa in esame nei propri organi sociali, così come non è stata posta a conoscenza del pagamento della somma;

b) neppure l'ingegnere Colombo ha mai detto di aver mai ricevuto una specifica minaccia di qualsivoglia natura, esplicita o per allusione, diretta o indiretta contro di lui formulata dal senatore Golfari, avente un qualsivoglia contenuto intimidatorio;

c) la presunta minaccia che secondo l'accusa avrebbe posto in essere il senatore Golfari, non sarebbe stata in nessun modo sostanziata da contenuto intimidatorio rivolto alla persona dell'ingegnere Colombo, alla di lui famiglia, al suo personale patrimonio. Avrebbe invece avuto come destinatario la multinazionale Brown Boveri e peraltro senza che si possa conoscere la qualità e l'entità del danno ingiusto che sarebbe stato prospettato dall'agente.

Ne consegue che il Colombo in nessun modo avrebbe potuto trarre ragione di personale intimidazione dalla presunta minaccia formulata dal senatore Golfari, perchè del tutto inidonea a coartare la sua libertà di determinarsi nelle proprie scelte di contenuto economico; nè la Brown Boveri nella articolazione dei propri organi sociali avrebbe potuto sentirsi minacciata, per inidoneità assoluta dell'azione, avuto riferimento per un verso alle grandi dimensioni economico-finanziarie della società, per altro verso alla accertata articolazione interna della società medesima che, a quel che risulta, aveva attribuito significativamente ampia delega ai propri funzionari di un certo livello a disporre di somme per contributi di tal natura da prelevare presso il conto di una società titolare di conto bancario in Svizzera, utilizzandolo anche per siffatte erogazioni senza che necessitassero previe deliberazioni di organi sociali; ed infine, risolutivamente, perchè non ne venne portata a conoscenza ed è palese che nessuno può essere intimidito da una minaccia che non gli è nota.

Emerge pertanto dagli atti trasmessi dal PM l'evidente infondatezza dell'accusa di estorsione, ancorchè valutata alla stregua del criterio enunciato dal PM (pag. 19, primo capoverso) alla luce del quale la minaccia quale elemento costitutivo del reato può anche non essere esplicita e manifesta, purchè abbia una disposizione univoca e un grado di consistenza tale da coartare la volontà del soggetto passivo, atteso che, per quanto detto, minaccia non vi fu, nè tanto meno univoca e consistente tale da coartare la volontà della società parte offesa.

In tal senso e nei limiti detti la Giunta, a maggioranza, ha ritenuto adombrabile il *fumus persecutionis* di natura oggettiva in ordine all'addebito di estorsione e di proporre il diniego dell'autorizzazione e delle altre subordinate o concorrenti richieste del PM.

Per tutte le richiamate argomentazioni la Giunta ha deliberato a maggioranza, con separate votazioni:

a) di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere;

b) di proporre (nel caso in cui l'Assemblea respingesse la precedente proposta di

diniego della Giunta, concedendo pertanto l'autorizzazione a procedere in giudizio) di dichiarare improcedibile la richiesta che l'autorizzazione venga estesa anche ad eventuali reati concorrenti;

c) di proporre (nel caso in cui l'Assemblea respingesse la precedente proposta di diniego della Giunta, concedendo pertanto l'autorizzazione a procedere in giudizio) di dichiarare improcedibile la richiesta che l'autorizzazione venga estesa anche alla diversa qualificazione dei fatti, che dovesse essere necessaria nel prosieguo del procedimento;

d) di proporre (nel caso in cui l'Assemblea respingesse la precedente proposta di diniego della Giunta, concedendo pertanto l'autorizzazione a procedere in giudizio) di dichiarare improcedibile la richiesta che l'autorizzazione venga sin d'ora concessa anche ad altri Uffici, cui il fascicolo del procedimento dovesse essere trasmesso per competenza, in seguito alle indagini svolte.

GIORGI, relatore